



COMUNE DI CASOLI
PROVINCIA DI CHIETI

COPIA



Ufficio TECNICO-MANUTENTIVO

ORDINANZA Numero 43

Casoli, lì 25-11-10

Oggetto: DISCIPLINA DEL TRAFFICO DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE CHE COLLEGA C.SO UMBERTO I - IMPIANTI SPORTIVI.

IL SINDACO

VISTA le precedenti Ordinanze Sindacali che disciplinano il traffico veicolare nel Comune di Casoli;

CONSIDERATO

che è stata di recente sistemata con la realizzazione del manto bituminoso la strada di collegamento tra il C.so Umberto I e della gradinata laterale per i pedoni;

che le caratteristiche dell'opera realizzata non consentono il transito per tutta la sua lunghezza su entrambi i sensi di marcia;

RITENUTO di dover disciplinare il transito su detta strada nel seguente modo:

consentire il transito su entrambi i sensi di marcia per il primo tratto di circa 50/70 metri dall'ingresso di corso Umberto, fino al numero civico 178/C;

consentire il traffico in una sola direzione (a scendere) per un tratto di circa 30 mt (tratto limitrofo alla gradinata realizzata);

consentire il traffico su entrambi i sensi di marcia per il restante tratto fino all'incrocio con il piazzale antistante il bocciodromo – scuola dell'infanzia;

VISTO l'art. 7 del C.d.S.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa di disciplinare il transito su detta strada nel seguente modo:

- consentire il transito su entrambi i sensi di marcia per il primo tratto di circa 50/70 metri dall'ingresso di corso Umberto, fino al numero civico 178/C;
- consentire il traffico in una sola direzione (a scendere) per un tratto di circa 30 mt (tratto limitrofo alla gradinata realizzata);
- consentire il traffico su entrambi i sensi di marcia per il restante tratto fino all'incrocio con il piazzale antistante il bocciodromo – scuola dell'infanzia.

Di disciplinare il traffico come sopra indicato con apposita ed idonea segnaletica orizzontale e verticale;

Dalla data della sua pubblicazione, attraverso il presente provvedimento, così come previsto dall'Art. 3, comma 4, della L.241/90 e s.m.i., potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al T.A.R. Abruzzo o in alternativa, entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. Inoltre, in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs.n° 285/92, entro il termine di 60 giorni, è ammesso ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 495/92.

Per le trasgressioni, trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente C.d.S.

Tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Il Sindaco
F.to

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione dichiara di aver pubblicato in data odierna al n. 1567 copia della presente ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Casoli, li 26-11-2010

Il Messo Comunale

F.to come all'originale
